

## Regolamento per richiesta di reintegro anticipazioni

### 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO

L'obiettivo del presente documento è disciplinare la facoltà degli associati di effettuare un "reintegro" di anticipazioni precedentemente ottenute a vario titolo (spese sanitarie, acquisto e/o ristrutturazione prima casa di abitazione e ulteriori esigenze) con la finalità di ricostituire (in tutto o solo parzialmente) la posizione individuale quale era prima dell'erogazione delle medesime.

In particolare, il presente regolamento oltre ad individuare e descrivere la modalità e la tempistica per l'esercizio di tale prerogativa da parte dell'associato e le conseguenti attività da porre in essere da parte della struttura del Fondo, evidenzia altresì gli specifici aspetti fiscali connessi con tale istituto.

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI - REGOLAMENTARI

➤ D. Lgs. n. 252/2005 art. 11 comma 8

*“Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. *Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.*”*

➤ Statuto Fondenel - Art. 13, c.5 Anticipazioni

*“Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.”*

➤ Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18/12/2007, par. 4.3. Reintegro delle somme anticipate

➤ Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2 maggio 2011 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta previsto dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

## 3. REGOLAMENTO

### ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento dà attuazione all'art. 13, comma 5, dello Statuto Fondenel e stabilisce le modalità per effettuare il reintegro di somme erogate a titolo di anticipazione.

### ARTICOLO 2 – REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

2.1 Gli associati che abbiano percepito una somma a titolo di anticipazione possono effettuare in qualsiasi momento versamenti a titolo di reintegro, al fine di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'erogazione dell'anticipazione stessa.

2.2 Il reintegro può essere effettuato in unica soluzione o con versamenti successivi, comunque entro l'importo lordo dell'anticipazione percepita, anche mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità annuale fissato dalla legge ed attualmente pari a 5.164,57 euro.

### ARTICOLO 3 – MODALITA' DI REINTEGRO

3.1 Per effettuare l'operazione di reintegro occorre compilare ed inviare l'apposito modulo di comunicazione "Modulo reintegro anticipazioni", disponibile sul sito [www.fondenel.com](http://www.fondenel.com) nella sezione Modulistica, alla sede di Fondenel (Via Po, 31 - 00198 Roma) anticipandolo al caso tramite posta elettronica all'indirizzo [fondenel@enel.com](mailto:fondenel@enel.com); al modulo dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato.

In assenza di tale comunicazione Fondenel non potrà considerare le somme versate come reintegro.

3.2 L'invio a Fondenel della comunicazione e della copia del bonifico dovrà essere effettuato in occasione di ogni versamento, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato.

3.3 I versamenti dovranno essere effettuati dagli associati tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo utilizzando le coordinate bancarie riportate nel modulo di comunicazione. Nella causale del versamento dovrà essere riportata la dicitura "Reintegro di somme anticipate" seguita dal codice fiscale, cognome e nome dell'associato.

3.4 Fondenel procederà all'investimento dell'importo versato a titolo di reintegro solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo di comunicazione correttamente compilato e della copia del bonifico bancario. In caso di mancato o parziale invio della documentazione e/o inesatta compilazione, l'investimento potrà avvenire soltanto al perfezionamento della documentazione e con il primo valore quota successivo alla data del versamento stesso.

### ARTICOLO 3 - IMPUTAZIONE DELLE SOMME REINTEGRATE

3.1 Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'associato partecipante in modo tale da ricostituire la posizione contributiva esistente al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

3.2 In caso di versamenti "parziali" le somme versate a titolo di reintegro sono imputate "pro quota" alla posizione contributiva esistente al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

## ARTICOLO 4 – REGIME FISCALE DELLE SOMME REINTEGRATE

4.1 I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme anticipate sono deducibili dal reddito complessivo del partecipante ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs n. 252/05.

4.2 Sulle somme eccedenti il limite di deducibilità annuale pari a 5.164,57 euro, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

4.3 Il beneficio fiscale di cui al precedente comma si applica a valere sulle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti pagamenti effettuati prima o dopo il 31/12/2006 e riferiti a montanti maturati fino al 31/12/2006 pur potendosi configurare civilisticamente quale "reintegro di anticipazione" non consentono, in ogni caso, di ottenere il credito d'imposta. Essi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e, pertanto, vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti" per la parte eccedente il predetto limite di 5.164,57 euro. I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati agli associati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

4.4 Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al precedente punto 4.2 la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute, dalla comunicazione presentata dall'iscritto al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate, nonché da apposita attestazione dell'importo del credito spettante rilasciata da Fondenel.

Infatti, il credito d'imposta non viene liquidato direttamente dal Fondo pensione, ma l'associato può beneficiare del medesimo attraverso l'istituto della "compensazione" ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Mod. Unico Pf) dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

4.5 Il versamento aggiuntivo effettuato al fine di reintegrare pregresse anticipazioni può comportare la necessità per l'associato di comunicare a Fondenel, entro il 31/12 dell'anno successivo a quello del reintegro, l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa vigente (limite di euro 5.164,57 annui). La richiesta di reintegro, anche se associata al beneficio del credito d'imposta, non solleva, pertanto, l'associato dal presentare al Fondo pensione la comunicazione annuale dei contributi versati alla forma pensionistica e non portati in deduzione. E' anzi necessario, per non vanificare i vantaggi fiscali del reintegro, che la comunicazione dei contributi non dedotti sia trasmessa nei termini ordinari.

## Esempio di “reintegrazione parziale” – Criterio di imputazione delle somme reintegrate e calcolo del credito d’imposta.

Anticipazione lorda erogata 20.000,00 euro così costituita:

- 18.000 contributi dedotti (90%);
- 1.000 contributi non dedotti (5%);
- 1.000 rendimenti già tassati (5%).

Ritenute IRPEF aliquota 15% (su 18.000) = 2.700 euro

Versamento successivo a titolo di Reintegro: 9.164,57 euro.

- Diritto alla deduzione ordinaria su 5.164,57 euro;
- Sulla parte eccedente tale limite, pari a **4.000,00 euro**, sorge il diritto a un credito d’imposta.

### CRITERIO DI IMPUTAZIONE “PRO-QUOTA”

Poiché lo scopo del reintegro è la **ricostruzione della posizione individuale** quale era al momento dell’anticipazione (posizione che era composta sotto il profilo tributario, da tre elementi: **contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati** in capo al fondo), il reintegro “replica” la precedente posizione individuale in modo tale da far corrispondere a tale precedente situazione anche il regime fiscale dell’erogazione. Sulla base di tale considerazione, nel caso di reintegro parziale, la pregressa situazione fiscale dei contributi dovrà quindi essere ricostruita proporzionalmente sulla base delle diverse componenti che costituivano la posizione dell’iscritto al momento della percezione dell’anticipazione.

Avremo quindi:

$$20.000:4.000=18.000:X$$

$$X=4.000*18.000/20.000= \mathbf{3.600 \text{ a contributi dedotti (90\%)};}$$

**200 a contributi non dedotti (5%)**

**200 a rendimenti tassati (5%)**

### CALCOLO CREDITO D’IMPOSTA

anticipo : imposta pagata = ammontare reintegro : credito d’imposta

$$\mathbf{18.000: 2.700 = 4.000 :X}$$

$$X = 2.700 \times 4.000 : 18.000 = \mathbf{600,00 \text{ credito d’imposta}}$$

## 4. MODULISTICA

La modulistica è pubblicata sul sito internet alla voce Moduli, sottocartelle Modulistica–Prestazioni/ Anticipazioni (vedi Modulo Reintegro Anticipazione e Attestazione Credito di Imposta).